



DCA - SETTORE GARE - UGF  
Rep. Determine  
10.4 - Chiarimenti

SGa 24\_816 - G16454

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 D. LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE A COPERTURA DEL RISCHIO PROPERTY - ALL RISKS A FAVORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO.  
CIG B5E85E097D

RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI - N. 2

D1. Si chiede di fornire elenco dei fabbricati assicurati, con indicazione per ciascun cespite, delle seguenti informazioni: valore di ricostruzione a nuovo, ubicazione, destinazione d'uso. Tali informazioni sono essenziali per la valutazione del rischio, in particolare nella forma di assicurazione a primo rischio assoluto che si è adottata nel capitolato.

*R1. Si rinvia alla risposta R2, fornita relativamente al quesito D2, del chiarimento n. 1.*

D2. Si chiede di confermare che, in caso di RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO ai sensi dell'articolo 9 del Capitolato, nessun'altra proroga è dovuta dalla Società, oltre al termine di preavviso di 6 mesi contrattualmente previsto.

*R2. Si conferma.*

D3. Si chiede di fornire il valore della massima unità di rischio (MUR), intesa come il valore del fabbricato o l'insieme di fabbricati separati validamente da spazio vuoto (> 20 m) e del relativo contenuto dove sono concentrati i valori assicurati più elevati, tenuto conto di tutte le partite, comprese quelle accessorie.

*R3. Dato non disponibile.*

D4. Con riferimento alla clausola esclusione malattie pandemiche o epidemiche, si chiede se la medesima possa essere sostituita con la formulazione dell'aggiudicatario.

*R4. Si conferma la disponibilità della Stazione Appaltante a sostituire l'art. 45 B) ESCLUSIONE MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE del capitolato con la formulazione utilizzata dall'aggiudicataria, purchè dal punto di vista sostanziale non modifichi quanto disciplinato nel capitolato.*

D5. Con riferimento alla clausola cyber risk si chiede se la medesima possa essere sostituita con la formulazione dell'aggiudicatario.

*R5. Si conferma la disponibilità della Stazione Appaltante a sostituire l'art. 45 A) ESCLUSIONE CYBER del capitolato con la formulazione utilizzata dall'aggiudicataria, purchè dal punto di vista sostanziale non modifichi quanto disciplinato nel capitolato.*

D6. Si chiede di confermare che quanto previsto alla garanzia Differenziale storico-artistico opera nei limiti di indennizzo indicati in tabella relativi alla causa che ha generato il sinistro. Confermare, ad esempio, che in caso di danno da Terremoto l'indennizzo che la Compagnia è tenuta a corrispondere non può

DCA\_F\_DT.chiarimenti\_rev.00 del 30/04/2021



superare il relativo limite indicato in tabella, o nell'offerta tecnica se presentata, comprensivo degli eventuali costi dovuti al Differenziale storicoartistico.

*R6. Si rimanda a quanto disciplinato in capitolato all'Art. 73 "DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO", che prevede che il relativo importo è da intendersi come somma aggiuntiva rispetto ai limiti di indennizzo previsti per ciascuna garanzia.*

D7. Si chiede di confermare che la Società non debba rispondere dei danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, qualora tali danni siano legati agli effetti consequenziali di un evento che abbia colpito enti non assicurati in polizza.

In caso di risposta positiva, chiediamo di poter sostituire il terzo alinea del punto C1) dell'articolo 45 Esclusioni con il testo sotto riportato:

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni causati da/dovuti a sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso che abbia colpito le cose assicurate.

*R7. Si conferma la formulazione dell'art. 45 punto C1, precisando che la modifica richiesta non può essere accolta in quanto limita la portata delle garanzie.*

D8. Si chiede di fornire l'elenco di Oggetti d'arte - Opere d'arte assicurati in Partita 4) indicando, per ciascun cespite: descrizione, valore commerciale.

*R8. Dato non disponibile.*

D9. Relativamente a quanto assicurato in Partita 4 - Oggetti d'arte - Opere d'arte, si chiede di fornire copia della polizza operante a primo rischio (con relativa scadenza e condizioni) di cui si fa riferimento nell'articolo ART. 39 "DANNI SUBITI DA VALORI, OGGETTI DARTE, E PREZIOSI".

*R9. In assenza di obbligo normativo si precisa che la stazione appaltante non è dotata di una copertura assicurativa All Risks Opere d'arte.*

D10. Si chiede di confermare che i limiti di indennizzo riportato in tabella (e, qualora previsto, nell'offerta economica) siano limiti riferiti al complesso di tutti i beni assicurati, indipendentemente dal numero di beni danneggiati dal sinistro.

*R10. Si conferma quello che viene indicato a pag. 33 del Capitolato nella colonna "limiti di indennizzo per periodo di assicurazione".*

D11. Si chiede di fornire l'elenco degli impianti fotovoltaici e solari termici assicurati in polizza, indicando, per ciascun impianto: ubicazione, valore assicurato, anno di costruzione.

*R11. Si fornisce, in allegato al presente chiarimento, l'elenco degli impianti attivi alla data odierna e si precisa che la stazione appaltante in futuro potrà ampliare il numero di tali impianti.*

D12. Si chiede di confermare l'esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: fabbricati, impianti, macchinari e/o beni in genere destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti, anche se in uso a terzi. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati.



*R12. Si precisa che, nel novero dei beni assicurati, non sono presenti immobili o attrezzature inerenti alla raccolta o alla lavorazione dei rifiuti, ad eccezione di aree attrezzate con raccoglitori per la raccolta differenziata e per il successivo conferimento di Rifiuti Solidi Urbani, rifiuti ingombranti o rifiuti speciali.*

D13. In relazione alla garanzia Terrorismo e sabotaggio si chiede di confermare l'esclusione dei danni da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari. Si fa presente che tale esclusione è generalmente vincolante per le Compagnie per i relativi obblighi riassicurativi.

*R13. Si precisa che l'art. 45 "ESCLUSIONI" operante per tutte le garanzie prevede: "Nella presente polizza valgono le seguenti esclusioni.*

*A) Sono esclusi i danni anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi:*

*A1) verificatisi in occasione di:*

*- atti di guerra dichiarata o no, occupazione o invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri, confische, nazionalizzazioni, ordinanze di governo o delle Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;  
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;*

*- eruzioni vulcaniche, bradisismo, maremoti, mareggiate;*

*salvo che l'assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi."*

*L'art. 45 deve intendersi integrato con il seguente punto aggiuntivo:*

*- contaminazione da sostanze chimiche e/o biologiche in ottemperanza alla regolamentazione dei trattati di riassicurazione.*

D14. In merito alla definizione di Ubicazione si chiede di confermare che qualora due fabbricati siano separati da più di 20 metri, ai fini dell'applicazione dei deducibili, vengano conteggiati come due distinte ubicazioni.

*R14. Si rimanda alla definizione di Ubicazione prevista in capitolato: "La situazione topografica costituita da uno o più fabbricati anche separati tra di loro, in tale caso con distanza non superiore a 20 metri."*

D15. Si chiede di confermare che la garanzia Liquidi condotti opera nei limiti indicati in tabella alla voce Spese sostenute per la ricerca e la riparazione - Liquidi condotti.

*R15. Si conferma il limite riportato nella tabella a pag. 35 del Capitolato.*

D16. In merito a quanto disciplinato dall'articolo 65 - GUASTI MACCHINE, si chiede di confermare che limitatamente alle apparecchiature elettroniche si intendono esclusi dalla garanzia i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni normalmente previste dei contratti di assistenza tecnica.

*R16. Si rimanda a quanto disciplinato all'art. 65 "GUASTI MACCHINE" del Capitolato, che prevede l'esclusione dei danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle cose assicurate.*

D17. Si chiedono maggiori informazioni sui seguenti sinistri (descrizione completa della causale di danno, tipologia e numero di beni colpiti e prima stima del danno da parte dell'Ente.):



Numero Sin	Data Sinistro	Data Chiusur	Costo Liquidata	Costo Riserva	Costo RECUPERI
691886	25/07/2023			250.329,4	
167066	21/02/2020	30/04/2022	769.215,4		
167066	21/02/2020	31/08/2024			539.612,00

R17. Si riportano le informazioni richieste:

n. sinistro	causa del danno	beni colpiti	danno sofferto	note
691886	Danni causati dal forte maltempo	Strutture del PALACUS, palazzetto sportivo	Circa 300.000,00 €	Il processo verbale di perizia, sottoscritto in data 20.03.2025, prevede il rimborso di € 212.000,00, oltre agli onorari del perito
167066	Allagamento causato dalla rottura di una tubatura non sistemata a regola d'arte dall'impresa manutentrice	Libri della biblioteca di Scienze Politiche	Circa 700.000,00 €	La Stazione Appaltante ha concesso la rivalsa nei confronti dell'impresa manutentrice

D18. Si chiede di indicare il periodo di osservazione cui è riferito l'andamento tecnico fornito in gara.

R18. Si precisa che l'all. 6 "Statistica sinistri" è riferita al periodo 31.12.2019 - 31.12.2024.

D19. Si chiede se la proroga obbligatoria per la Compagnia sia dovuta anche in caso di recesso anticipato (per sinistro o annuo) o solamente alla scadenza naturale.

R19. Per quanto concerne il caso di recesso per sinistro si rinvia alla risposta R2, fornita relativamente al quesito D2, del presente documento. Per quanto concerne il recesso anticipato annuale si precisa che l'art. 2 del Capitolato prevede "In entrambi i casi è confermata la proroga di massimo 6 mesi ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 di cui all'articolo DURATA DEL CONTRATTO - PROROGA - OPZIONE DI RINNOVO."

D20. Relativamente alle garanzie TERREMOTO, INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTI, EVENTI ATMOSFERICI, si chiede di confermare che i limiti in cifra fissa siano per sinistro annualità assicurativa in aggregato per tutti i beni assicurati.

R20. Si confermano i limiti riportati nella tabella da pag. 33 del Capitolato.

D21. Si chiede di trasmettere l'elenco dei FABBRICATI ASSICURATI completo del valore di Ricostruzione a nuovo di ciascun bene.



*R21. Si rinvia alla risposta R1, fornita relativamente al quesito D1, del presente documento.*

**D22. Si chiede di indicare la M.U.R.**

*R22. Si rinvia alla risposta R3, fornita relativamente al quesito D3, del presente documento.*

**D23. Si chiede se le condizioni in corso sono le stesse di quelle proposte in gara.**

*R23. Il testo di gara, rispetto alla polizza in corso, è stato oggetto di revisioni e modifiche.*

**D24. Si chiedono attuali limiti scoperti e franchigie relativi alle garanzie Terremoto, inondazione alluvione allagamento, eventi atmosferici, stop loss e franchigia frontale.**

*R24. Si precisa che la polizza in corso opera con i seguenti limiti e franchigie:*

- *garanzia Terremoto franchigia € 25.000 Limite di indennizzo € 40.000.000 per sinistro e per periodo;*
- *garanzia Inondazioni alluvioni e allagamenti franchigia € 5.000 limite di indennizzo € 20.000.000 per sinistro e per periodo;*
- *garanzia Eventi atmosferici franchigia € 500 limite di indennizzo stop loss di polizza;*
- *stop loss € 150.000.000*
- *nessuna franchigia frontale.*

**D25. Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso siano presenti invece sia prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d'uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi.**

*R25. Si rinvia alla risposta R12, fornita relativamente al quesito D12, del presente documento.*

**D26. Differenziale storico-artistico: chiediamo conferma sia dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro.**

*R26. Si rinvia alla risposta R6, fornita relativamente al quesito D6, del presente documento.*

**D27. Si chiede conferma che lo stop loss sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie.**

*R27. Si conferma.*

**D28. Si chiede disponibilità, in caso di aggiudicazione del rischio, ad integrare il contratto con le 3 clausole allegate (Esclusione Cyber Risk Property, Esclusione del Rischio "Malattie Pandemiche o Epidemiche", Esclusione Territoriale) anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato.**

*R28. Per quanto concerne l'esclusione Cyber risk, si rinvia alla risposta R5, fornita relativamente al quesito D5, del presente documento. Per quanto concerne l'esclusione Malattie Pandemiche ed Epidemiche, si rinvia alla risposta R4, fornita relativamente al quesito D4, del presente documento. Per quanto concerne l'esclusione Territoriale, si rinvia alla risposta R1, fornita relativamente al quesito D1, del chiarimento n. 1.*



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO**  
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI



Milano, data della firma digitale

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI  
LA RESPONSABILE DELEGATA  
Dott.ssa Fabrizia Morasso